



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.2828/2009

Reg.Dec.

N. 4051 Reg.Ric.

ANNO 2004

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ojo Efe, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Paolo Marino e Milos Krstic, con domicilio eletto in Roma, via Flavio
Domiziano, n. 9, presso l'avv. Giuseppe Cichella;

contro

- il Ministero dell' Interno, la Prefettura della Provincia di Teramo, la
Questura di Pescara, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede
della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- la Prefettura della Provincia di Pescara, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo n.
1122/2003 del 18.12.2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Ministero
dell' Interno e della Prefettura e della Questura della Provincia di Pescara;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito l'avv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). Con provvedimento del 12.05.2003 il Questore della provincia di Pescara disponeva la revoca del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo in favore del cittadino nigeriano Ojo Efe, in applicazione dei benefici della regolarizzazione prevista dal D.P.C.M. 16.10.1998, e da ultimo rinnovato per lavoro subordinato fino al 15.04.2003

A motivazione del provvedimento di revoca era fatto richiamo:

- alla precedente adozione nei confronti dello straniero, presente nel territorio nazionale sotto diversa generalità, di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Teramo il 14.10.1998;
- all' impossibilità per tale ragione di potere fruire del beneficio della regolarizzazione ai sensi dell' art. 6 del D.P.C.M. 16.10.1998;
- alla circostanza che il sig. Ojo Efe aveva ripetutamente ospitato presso la sua abitazione connazionali privi del permesso di soggiorno;
- alla presenza di denunce per falsità in certificati commessa dal privato e per aver fornito false attestazioni alla pubblica Amministrazione.

L' istanza del sig. Ojo Efe di revoca del provvedimento di espulsione era respinta con provvedimento del Prefetto di Teramo del 03.06.2003 con richiamo "*ob relationem*" agli esiti dell' istruttoria svolta dalle Questure di Teramo e di Pescara.

Avverso detti provvedimenti Ojo Efe proponeva distinti ricorsi avanti al T.A.R. per l' Abruzzo denunciando plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, li respingeva entrambi.

Avverso detta sentenza il sig. Ojo Efe ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusioni del T.A.R, insistendo nei motivi di illegittimità degli atti impugnati articolati in primo grado

L' Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

All' udienza del 10 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L' appello non merita accoglimento.

2.1). Il D.P.C.M. 16.10.1998 – che agli artt. 3 e segg. ha introdotto disposizioni ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato in favore di stranieri già presenti in Italia – esclude dal beneficio della sanatoria *“le persone per le quali la presenza o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti”* (art. 6, ultimo periodo D.P.C.M. cit.).

L' odierno appellante, alla data di adozione del provvedimento di regolarizzazione (05.11.1999) risultava destinatario di decreto di espulsione emesso il 14.10.1998.

Il Questore della Provincia di Pescara, nel disporre con l' atto impugnato la revoca dell' atto di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato il 03.08.2001, correttamente ha assunto a riferimento il predetto provvedimento di espulsione che, in quanto impeditivo della presenza in Italia, introduceva una condizione ostativa all' applicazione della sanatoria

secondo il disposto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 16.10.1998 prima richiamato.

Il vizio del provvedimento che ha inizialmente autorizzato il soggiorno in Italia si è quindi riflesso in via derivata sull'atto di rinnovo che, a sua volta, ai sensi dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286/1998, non poteva essere rilasciato in assenza dei requisiti per l'ingresso e permanenza in Italia. Il provvedimento di espulsione, indipendentemente dall'accompagnamento alla frontiera, impedisce la permanenza in Italia per tutta la sua durata e, salvo autorizzazione all'ingresso del Ministero dell'Interno (artt. 4, comma sei, e 13, comma tredici, del d.lgs. n. 286/1998 cit.) in costanza di esso è precluso il rilascio dell'autorizzazione al soggiorno.

2.2). Il provvedimento adottato in via di autotutela dal Questore della Provincia di Pescara segue al riesame di legittimità dei precedenti atti di autorizzazione al soggiorno in Italia del sig. Ojo Efe, di cui l'ultimo emesso il 03.08.2001.

A tal fine il Questore, in base al principio "*tempus regit actum*", ha correttamente fatto riferimento al D.P.C.M. 16.10.1998 ed alle regole sul rilascio ed eventuale revoca del permesso di soggiorno del permesso di soggiorno dettate in via ordinaria dal d.lgs. n. 286/1998, configurandosi irrilevante, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, ogni riferimento allo "*jus superveniens*" di cui al d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002, che disciplina con carattere di specialità la regolarizzazione – su istanza del datore di lavoro ed in presenza di individuati presupposti – delle posizioni lavorative di cittadini stranieri non in regola con le norme sull'immigrazione.

2.3). Le questioni introdotte avverso il diniego di revoca del decreto di espulsione esulano dalla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo.

L' art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 assegna al giudice di pace la giurisdizione in merito alle espulsioni in via amministrativa, salvi i casi in cui la stessa venga disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Detta giurisdizione sussiste anche nei casi di reiezione della domanda di revoca del decreto di espulsione che investe, ancorché ai fini dell' adozione del "*contrarius actus*", i medesimi presupposti sull' opportunità o meno della permanenza dello straniero in Italia (cfr. Corte di Cassazione SS.UU., n. 20122 del 18.11.2005).

L' appello va quindi respinto.

Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti stante anche l' assenza di specifica attività difensiva dell' Amministrazione convenuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2009, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo

Presidente

Luciano Barra Caracciolo

Consigliere

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Domenico Cafini | Consigliere |
| Maurizio Meschino | Consigliere |
| Bruno Rosario Polito | Consigliere rel. ed est. |

Presidente

GIUSEPPE BARBAGALLO

Consigliere

BRUNO ROSARIO POLITO

Segretario

ANDREA SABATINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il. 07/05/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria